

COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

**CONVENZIONE DEL COMUNE DI TRICESIMO PER I RAPPORTI CON LA
“SEZIONE PRIMAVERA” DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
NON STATALE PARROCCHIALE “B.E. VALENTINIS” DI TRICESIMO .
ANNO 2019.**

L' anno 2018, addì DIECI del mese di DICEMBRE, presso la Residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra la PARROCCHIA S.M. DELLA PURIFICAZIONE, con sede in Tricesimo, piazza Garibaldi n.14, C.F.80007110309, Ente Gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria non statale parrocchiale sita in via Belvedere n.9, legalmente rappresentata da don Marco Visintini, parroco - pro tempore, nato a Tricesimo il 10.06.1955 domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, ed il COMUNE DI TRICESIMO, con sede in Tricesimo, piazza Ellero n.1,C.F.00466980307, in persona di Rizzi Norberto, nata a Varese il 22.02.1959,il quale agisce in questo atto in qualità di Responsabile dei Servizi scolastici, del Comune di Tricesimo , con sede in Tricesimo, piazza Ellero n.1, ove domicilia per la carica ed in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta, esclusa pertanto ogni sua diretta responsabilità, giusto art. 107 della L. 267/2000 T.U.E.L., giusto ordine di servizio n. 6 del 28.08.2018 (C.F. Ente 00466980307).

PREMESSO

- a) - che nel territorio comunale manca una struttura pubblica di “Sezione Primavera” in grado di accogliere bambini dai 24 ai 36 mesi di età, che risponda alla necessità delle famiglie e che sappia assicurare una funzione socio-educativa in un ambiente idoneo e protetto ove il minore possa esprimere le sue potenzialità di crescita;
- b) - visto che è stata individuata sul territorio comunale una struttura per l'infanzia che svolgerà attività educative e sociali;
- c) - che la “Sezione Primavera” è un servizio diurno in un ambiente appropriato e protetto dove ogni bambino deve potersi liberamente sviluppare ed esprimere contando su interventi educativi che gli consentano

di orientare le proprie energie verso comportamenti che gli permettano di stabilire proficue relazioni e di manifestare in modo costruttivo la propria iniziativa ed inventiva;

d) - che opera in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad essa, integrandosi con gli altri servizi culturali e socio sanitari rivolti alla prima infanzia ed in particolare con le Scuole Materne;

e) - che l'organizzazione, la gestione e gli orientamenti delle "Sezioni Primavera" si realizzano in collegamento e continuità con i servizi socio sanitari territoriali e con le scuole d'Infanzia, così da creare un'unica ininterrotta esperienza capace di assicurare un armonico ed unitario sviluppo del bambino;

f) - che i locali che ospitano la "Sezione Primavera" dovranno avere i requisiti igienici, sanitari e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento secondo le norme vigenti;

g) - che per consentire l'attività di pubblica utilità è opportuno che il Comune intervenga con una compartecipazione economica per ogni bambino residente frequentante;

h) - che con deliberazione giunta n.130 del 22.11.2018, è stata rinnovata per l'anno 2019 la " Convenzione con la "Sezione Primavera" della Scuola dell'Infanzia "B.E. Valentini" di Tricesimo;

Ciò premesso:

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art . 1

Quanto precede fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art .2 – Finalità

Il Comune riconosce quale soggetto idoneo per l'accoglimento di bambini da 24 a 36 mesi la Sezione Primavera" della Scuola dell'Infanzia non statale "B.E. Valentinis ", in quanto svolge funzione di carattere educativo e sociale in favore della prima infanzia e delle famiglie interessate.

Art. 3 – Obblighi

La struttura di cui sopra si impegna:

- a) - a fornire ai bambini iscritti presso il suo servizio di "Sezione Primavera", un servizio educativo, di vigilanza e di assistenza conforme agli standards qualitativi ed organizzativi fissati dalle leggi e dai regolamenti della Regione Autonoma F.V.G.;
- b) - a strutturare gli spazi interni della scuola, ad uso della "Sezione Primavera" in maniera da rispondere ai bisogni dei bambini e per rendere possibile l'organizzazione delle diverse attività;
- c) - ad assicurare la disponibilità di attrezzature ludiche e materiale didattico adatti al perseguimento dell'obiettivo di un equilibrato sviluppo psicofisico del bambino;
- d) - dotarsi di strutture all'interno e all'esterno, arredamenti e attrezzature realizzati in modo tale da salvaguardare i bambini da tutti i rischi infortunistici ovvero conformi alle norme antinfortunistiche vigenti;
- e) - a fornire al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, copia del documento di programmazione educativo/didattico della "Sezione Primavera" che sarà altresì portato a conoscenza anche dei genitori dei bambini iscritti;
- f) - ad osservare le direttive sanitarie impartite dai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per, ottemperando in particolare a tutti gli adempimenti sanitari prescritti per l'ammissione e la riammissione dei minori;
- g) - a servire i menù, predisposti d'intesa con il servizio dietetico dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, nel completo rispetto delle norme igienico sanitarie, fatte salve le specifiche esigenze documentate da certificazione medica (C.D. diete personalizzate);

h) – ad osservare la normativa vigente e le disposizioni regolamentari in materia di servizi per l'infanzia, quale:

l'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 giugno 2007 per la definizione della sperimentazione delle "Sezioni Primavera", costituente un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi;

l'Accordo quadro, di durata biennale, "per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi 0-6 anni" sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni- Enti Locali e sottoscritto in data 01.08.2013 ;

l'Accordo quadro, di durata biennale, "per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni" definito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni- Enti Locali del 01.08.2013 (Repertorio atti n.83/C.U. del 1° agosto 2013), la cui durata è stata da ultimo confermata per un ulteriore anno a far data dalla scadenza dello stesso con Accordo stipulato in data 27 luglio 2017, rep. atti n.86;

l'intesa regionale per l'anno scolastico 2018/2019, sottoscritta in data 24.07.2018 (prot. n. 1884/LAVFORU/CON) tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentita l'A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia

Art .4 - Utenze e ammissioni

a) - Hanno diritto all'ammissione alla "Sezione Primavera" i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

b) - I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l'attività della "Sezione Primavera" potranno usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso.

c) - Non può costituire causa di esclusione nessun handicap fisico o mentale. L'incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la

possibilità di reale integrazione e da pregiudicare un' equilibrata funzionalità della "Sezione Primavera". La scuola "B.E. Valentinis" nel caso di iscrizione alla "Sezione Primavera" di un bambino disabile e/o con situazione familiare a rischio, si attiverà per avvalersi, in collaborazione con il Comune e gli enti preposti, del supporto tecnico di personale specializzato. In questo caso il costo aggiuntivo dovuto alla presenza del suddetto personale specializzato verrà determinato con appositi accordi.

Art . 5 - Calendario e orario di apertura.

a) - La "Sezione Primavera" funziona con orario giornaliero pari o superiore alle 5 ore per almeno cinque (5) giorni settimanali dal lunedì al venerdì. La direzione, per esigenze diverse può prevedere orari particolari e stabilire con le famiglie interessate l'impegno economico corrispettivo.

b) - In sede di programmazione annuale del servizio verranno fissati i periodi di chiusura della "Sezione Primavera" per attività connesse all'organizzazione del lavoro, e all'aggiornamento del personale, prevedendo la chiusura del servizio in occasione delle festività natalizie, pasquali, e delle altre festività da calendario.

c) - Durante il periodo estivo la struttura può organizzare anche per i bambini che hanno terminato la frequenza della "Sezione Primavera" l'anno scolastico precedente, un centro giochi estivo che preveda ampia flessibilità di orario, la possibilità di usufruire o meno del servizio mensa e la facoltà di modificare l'orario di permanenza dei bambini a discrezione dei genitori, concordandolo settimanalmente con le educatrici. In ogni caso l'Amministrazione Comunale concorrerà all'abbattimento della retta per i soli bimbi residenti rientranti nella fascia di età dai 24 mesi ai 36 mesi, frequentanti regolarmente il servizio e regolarmente iscritti nell'anno in corso. E' altresì prevista la chiusura del servizio nel mese di agosto. La Direzione si riserva comunque la facoltà di organizzare anche nel mese di agosto, qualora ritenga raggiunto un numero adeguato di presenze/ bambino, attività ludiche e ricreative secondo modalità, criteri ed orari da essa stessa stabiliti.

L'Amministrazione Comunale concede il contributo anche per il suddetto periodo estivo, mese di agosto compreso, in caso di frequenza dei bambini alla "Sezione Primavera" o al centro estivo, eventualmente attivato.

Del Calendario annuale è data comunicazione alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico, nonché all'Amministrazione Comunale.

Art . 6 - Il personale

a) – La struttura assicurerà una corretta impostazione didattica ed educativa, curerà la direzione del personale e avrà la responsabilità del buon andamento generale della “Sezione Primavera” per conseguire l'obiettivo dell'armonico sviluppo psicofisico, di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione della famiglia;

b) - il personale deve essere in regola con le norme previdenziali e assicurative, nonché igienico sanitarie vigenti e osservare tutte le cautele prescritte per il regolare svolgimento del servizio, anche e soprattutto a salvaguardia della salute e della sicurezza dei bambini;

c) - il personale addetto alla “Sezione Primavera” deve essere in possesso dei prescritti titoli di studio e delle qualifiche professionali richieste dalla vigente normativa;

d) - il rapporto numerico educatore-bambino deve essere conforme alle disposizioni legislative regionali vigenti;

e) – La Scuola “B.E. Valentinis” si impegna a far partecipare il personale operante nella “Sezione Primavera” ad attività di aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso, con preferenza per i corsi finanziati e/o autorizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 - Assistenza sanitaria, psicopedagogia e assicurazioni

a) - La vigilanza, l'assistenza igienico-sanitaria e psicopedagogica e le attività di prevenzione sono garantite dall'A.S.U.I. del territorio;

b) – La scuola “B.E. Valentinis” deve provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da infortunio con rimborso spese da cura, invalidità temporanea o permanente e decesso per tutti i bambini accolti nella “Sezione Primavera” per tutta la durata della loro permanenza in struttura. Copia della polizza deve essere trasmessa al Comune di Tricesimo.

Art. 8 - Retta

Le parti convengono che per tutto il periodo di durata della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si impegna ad abbattere il costo della retta a beneficio dei genitori richiedenti .

a) La quota di compartecipazione alla retta a carico dell'Amministrazione Comunale è stata determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n.130 del 22.11.2018, in premessa citata.

La Delibera di Giunta, oltre a fissare la quota di compartecipazione, determina i criteri di accesso al servizio sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera del 29.11.2008 n. 51.

In caso di assenza del bambino per l'intero mese la retta verrà corrisposta al 50% come da regolamento interno della scuola.

b) Qualora nel corso della presente convenzione le componenti essenziali di costo subiscano una variazione – in termini di aumento o di diminuzione – superiore all'indice ISTAT rispetto al suddetto importo, l'Amministrazione e la struttura possono reciprocamente richiedere la revisione nella misura corrispondente alla differenza eccedente la percentuale di cui sopra. La verifica verrà effettuata all'inizio di ciascun anno scolastico e, a tal fine la scuola "B.E. Valentinis" è tenuta a comunicare al Comune ogni variazione delle rette applicate.

Eventuali posti vacanti convenzionati che si dovessero verificare nel corso dell'anno a causa di rinuncia di utenti accolti in regime di convenzione, devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale.

In mancanza di tale individuazione, entro 20 giorni, la struttura potrà liberamente disporre del posto vacante, senza alcun onere da parte del Comune in relazione allo stesso.

Art. 9 - Modalità di pagamento

Le parti convengono che la quota di compartecipazione alla retta a carico dell'Amministrazione Comunale venga liquidata direttamente ai genitori richiedenti.

Art. 10 - Controlli

Il Comune di Tricesimo, si riserva comunque la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l'attività svolta presso la "Sezione Primavera" , al fine di accertare il rispetto da parte della struttura privata di tutte le condizioni di cui alle leggi e regolamenti in materia, unitamente a quelle connesse e conseguenti all'applicazione della presente convenzione. A tal fine, previo semplice preavviso telefonico, si dovrà consentire ai soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale, il libero accesso alla struttura. Solo su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la scuola "B. E. Valentinis" è tenuta a produrre la documentazione relativa alle scritture contabili cui è obbligata per legge. E' fatto obbligo di fornire copia del registro di presenza dei bambini accolti a fine anno scolastico.

Art. 11 - Validità

La presente convenzione decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2019, come stabilito dalla Giunta comunale. Eventuali modifiche alla presente potranno essere apportate solo con il consenso di entrambe le Parti contraenti. Essa potrà essere prorogata a scadenza per lo stesso periodo con apposito atto, a meno di disdetta di una delle parti; in tal caso si richiede un preavviso di almeno 6 mesi da comunicare con lettera raccomandata.

Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo. Le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti saranno a carico della scuola "B.E. Valentinis".

Letto , approvato e sottoscritto.

Parrocchia S.M. della Purificazione (don Marco Visintini)

f.to don Marco Visintini

Comune di Tricesimo (Rizzi Norberto)

f.to Rizzi Norberto